

1. PREMESSA

1.1 Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi della legge 23 agosto 1989, n. 400", affida all'Istat la predisposizione del programma statistico nazionale (Psn).

Il Psn individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi progettuali che gli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale (Sistan) si impegnano a realizzare nel corso di un triennio.

Il Psn viene deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), è sottoposto al parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica e, in applicazione del protocollo d'intesa stipulato nel 1993, della Conferenza permanente Stato-Regioni, integrata, da ultimo, con la componente delle Autonomie locali. In applicazione dell'articolo 6 bis, comma 2 del d.lgs. n. 322/1989 - introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 281 - il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il programma è quindi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe).

I risultati dell'attività statistica prevista dal programma costituiscono patrimonio della collettività e il Sistema ne cura la massima diffusione.

Le amministrazioni, enti ed organismi pubblici hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal Psn; lo stesso obbligo sussiste per i soggetti privati, limitatamente alle rilevazioni rientranti nel programma individuate con decreto del Presidente della Repubblica (art. 7 del d.lgs. n. 322/1989). L'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui agli artt. 22 e 24 della legge 675/1996. Al riguardo, si evidenzia l'esigenza che la procedura di formalizzazione del programma sia portata a termine entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di avvio del triennio di riferimento.

I dati forniti per rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale sono tutelati dal segreto statistico. Essi non possono essere diffusi o comunicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale. I dati stessi

possono essere utilizzati soltanto per fini statistici (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989).

Un codice di deontologia e di buona condotta, emanato ai sensi dell'articolo 31 della legge 675/1996, detta le regole e i principi che devono essere osservati per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con la deliberazione n. 13 del 31 luglio 2002, ha disposto la trasmissione di tale codice al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta il 1° ottobre 2002, nel fascicolo n. 230 – Serie generale.

I dati personali relativi a rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale possono essere oggetto di comunicazione tra i soggetti del Sistema statistico nazionale, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 4, del d.lgs. 322/1989, nel rispetto del richiamato codice di deontologia e buona condotta.

1.2 Contenuti e struttura del programma statistico nazionale

I contenuti del Psn sono stati definiti dal Comstat il quale ha stabilito che la presenza di un lavoro (progetto) nel Psn deve rivestire interesse per l'intera collettività nazionale o per sue componenti significative. I progetti di interesse locale possono essere accolti nel programma allorché rivestano carattere "prototipale", cosicché altri soggetti possano successivamente ispirarsi ad essi, ovvero si tratti di rilevazioni essenziali alla conoscenza di fenomeni di forte rilievo che si presentino in porzioni del territorio nazionale e per i quali non siano altrimenti reperibili pertinenti informazioni. In questi casi, occorre che sia accertata la necessità di imporre l'obbligo di risposta.

La tipologia dei progetti programmati è così articolata:

- *rilevazione*: processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nella raccolta di dati direttamente presso imprese, istituzioni e persone fisiche oppure attraverso documenti amministrativi e/o fonti organizzate pubbliche e private (registri, archivi, basi di dati) e nel loro successivo trattamento;
- *elaborazione*: processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nel trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od elaborazioni dello stesso o di altri soggetti, ovvero

di dati di cui l'ente dispone in ragione della sua attività istituzionale;

- *studio progettuale*: attività di analisi e ricerca finalizzata all'impianto, ristrutturazione o miglioramento di uno o più processi di produzione statistica, all'impianto di sistemi informativi e allo sviluppo di strumenti generalizzati per l'attività statistica.

Il documento di programmazione è articolato in due parti. La parte prima, destinata alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, riporta le linee che ispirano l'attività del Sistema statistico nazionale, gli obiettivi da perseguire e i progetti da realizzare nel triennio di riferimento, per area e settore di interesse statistico. In appendice sono elencati i lavori per soggetto titolare, area e settore d'interesse. Nella seconda parte sono riportate le schede identificative che illustrano le principali caratteristiche di ciascun progetto.

Anche per questa edizione del programma, l'Istat si è avvalso dei “circoli di qualità” per la definizione dei singoli programmi settoriali. I circoli di qualità sono stati formalizzati dallo stesso Istat quali gruppi di lavoro permanenti con funzione consultiva, dei quali l'Istituto si avvale per la predisposizione e il monitoraggio del programma statistico nazionale. Natura, composizione, compiti e funzionamento di tali organismi sono stabiliti da apposito “Statuto dei circoli di qualità”.

Per la predisposizione del Psn 2004-2006 i circoli di qualità hanno tenuto 59 riunioni, per un totale di 739 giornate/persona delle quali 54 di soggetti non Sistan. Vi hanno partecipato rappresentanti delle diverse componenti del Sistan, studiosi e rappresentanti di associazioni di categoria. Le indicazioni sono quindi largamente condivise da produttori e utilizzatori.

1.3 – Trattamento dei dati personali

La raccolta dei dati da parte dei soggetti titolari dei trattamenti statistici compresi nel programma, avviene in base alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 322/1989. I soggetti del Sistan, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a tutti i dati in possesso della propria amministrazione, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per esigenze particolari, può essere richiesta la comunicazione di dati anche in forma nominativa, fatte salve le riserve previste dalla legge.

Con la legge 31 dicembre 1996, n. 681, concernente l'indagine ed il finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, l'Istat è stato autorizzato ad accedere agli archivi di tutte le

amministrazioni pubbliche e delle società comunque partecipate dallo Stato, per estrarne i dati utili per fini statistici.

Inoltre, a fondamento dell'attività statistica dei soggetti del Sistan, la normativa comunitaria prevede la produzione di statistiche aventi rilievo per l'Unione europea.

Ai soggetti che compongono il Sistema statistico nazionale la legge consente di acquisire e trattare per fini statistici informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, sotto il vincolo del segreto d'ufficio (articolo 8 del d.lgs n.322/1989) e statistico (articolo 9 dello stesso decreto).

Non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico le informazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Nella quasi totalità dei casi, le informazioni oggetto di trattamento statistico sono dati personali, secondo la definizione data dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, cioè informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, enti od associazioni, identificati o identificabili anche indirettamente. Sono rare le rilevazioni ed elaborazioni statistiche per l'esecuzione delle quali sia possibile utilizzare dati "anonimi", secondo la definizione che ne dà la stessa legge.

La normativa sulla tutela dei dati personali, in particolare la legge n.676/1996, ha tenuto conto di ciò, delegando il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative che specificassero le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica. Di particolare rilievo sono il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, recante disposizioni in materia di trattamento di dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica ed il DPR 28 luglio 1999, n.318, sulle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Dalle disposizioni esce rafforzato il ruolo dei soggetti del Sistema statistico nazionale e, al tempo stesso, vengono introdotte ulteriori garanzie, oltre a quelle già forti dettate dal d.lgs. n. 322/1989, a tutela della riservatezza.

I soggetti del Sistema possono raccogliere e trattare dati personali per scopi statistici e sono tenuti a dare idonea informativa agli interessati, adottare le misure occorrenti per consentire l'esercizio del diritto di accesso, rendere anonimi i dati oggetto del trattamento salvo che siano utilizzabili per successivi trattamenti statistici, conservare, di norma, i dati personali in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il tempo strettamente necessario

per lo specifico trattamento statistico, custodire separatamente i dati identificativi dell'interessato, salvo particolari caratteristiche del trattamento o se la separazione comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati, adottare, infine, le misure di sicurezza previste dal DPR n. 318/1999.

Come già detto, il trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica in ambito Sistan è disciplinato da apposito codice deontologico e di buona condotta.

Il citato codice, in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato, così stabilisce:

“1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 576/1996, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali”.

Una particolare attenzione deve essere dedicata al trattamento dei dati sensibili indicati agli articoli 22 e

24 della legge 675/1996. Il loro trattamento da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato da apposita disposizione di legge nella quale siano specificati i dati da trattare, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (art. 22, comma 3, della legge n.675/1996).

Il d.lgs. n. 135/1999, all'articolo 22, considera di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte del Sistan ai sensi del d.lgs. n.322/1989. Inoltre, l'articolo 6-bis di quest'ultimo decreto, prevede che il Programma statistico nazionale indichi i dati sensibili, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento.

Al fine di dare attuazione al dettato normativo, si è reso necessario acquisire, per ciascuna rilevazione ed elaborazione prevista dal programma statistico nazionale 2004-2006, informazioni su eventuali dati personali di cui ai citati articoli 22 e 24 della legge 675/1996 che fossero oggetto di trattamento e sulle modalità del trattamento stesso. Tali informazioni sono state raccolte con apposita scheda (Allegato 1), compilata e sottoscritta dal responsabile del trattamento e vistata dal responsabile dell'Ufficio di statistica, nel caso in cui è prevista l'esistenza di tale Ufficio. La scheda tiene debito conto delle osservazioni formulate sull'argomento dal Garante per la protezione dei dati personali in occasione dell'esame dei precedenti programmi.

Nell'Appendice B viene riportata, per ciascuno di tali progetti, una scheda che illustra la natura dei dati trattati e le modalità di trattamento.

Nel Prospetto 1 sono sintetizzati i dati sui progetti del Psn che trattano dati sensibili.

Prospetto 1 - Programma statistico nazionale 2004-2006. Rilevazioni ed elaborazioni che trattano dati sensibili, secondo la natura dei dati trattati e l'area di interesse - Numero

AREA DI INTERESSE	DATI SENSIBILI TRATTATI						
	Origini razziali ed etniche	Convinzioni religiose, filosofiche ecc.	Opinioni politiche	Adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico o politico	Stato di salute	Vita sessuale	Provvedimenti ex- art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 c.p.p.
Territorio e ambiente	-	-	-	-	-	-	-
Popolazione e società	5	6	1	9	14	7	1
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali	3	-	-	-	41	4	8
Mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
Sistema economico	-	-	-	-	-	-	-
Settori economici	-	-	-	-	2	-	-
Conti economici e finanziari	-	-	-	-	-	-	-
Metodologie e strumenti generalizzati	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8	6	1	9	57	11	9

